

# TI\_GERICHTE 15.2024.130 vom 14. Februar 2025

TI Tribunale d'appello, 2025-02-14, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2024.130](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2024.130)

FR: TI\_GERICHTE 15.2024.130 du 14 février 2025

IT: TI\_GERICHTE 15.2024.130 del 14 febbraio 2025

## Regeste

Determinazione del modo di realizzazione dell'interessenza dell'escusso nella comunione ereditaria del padre. Comunione già sciolta ed eredità già divisa giudizialmente. Intervento dell'Ufficiale quale autorità dell'art. 609 CC

## Erwägungen

### E. 9

cpv. 1 ODiC), dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC). L'autorità di vigilanza deve determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell'escusso (art. 132 cpv. 1 LEF) scegliendo tra la messa all'asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC). 2. Tuttavia, se viene chiesta la realizzazione di una quota ereditaria pignorata, ma in quel momento sono già stati chiesti lo scioglimento della comunione e la divisione dell'eredità, il tentativo di conciliazione (art. 9 ODiC) è superfluo e l'autorità di vigilanza non può né ordinare una vendita agli incanti della quota (art. 11 ODiC), né nominare l'ufficio d'esecuzione o un amministratore per esercitare tutti i diritti spettanti all'escusso (art. 12, 1° periodo ODiC); la realizzazione verte allora sui beni comuni spettanti all'escusso in esito alla divisione dell'eredità (art. 14 cpv. 1 e 3 ODiC). Inoltre, anziché presentare all'autorità di vigilanza un'istanza tesa a determinare il modo di realizzazione della quota, l'ufficio d'esecuzione deve presentarne una d'intervento all'autorità ai sensi dell'art. 609 cpv. 1 CC (art. 12, 2° periodo ODiC) (DTF 110 III 46; sentenza del Tribunale federale 7B.26/2002 del 22 febbraio 2002, consid. 4). 2.1 Nella fattispecie, poiché non solo PI 4 ha già chiesto lo scioglimento della CE e la divisione dell'eredità, ma il Pretore li ha anche ordinati, questa Camera non deve pronunciarsi sul modo di realizzazione dell'interessenza di PI 2. Sotto questo profilo, l'istanza è pertanto senza oggetto. 2.2 Giova però ordinare all'autorità competente ai sensi dell'art. 609 CC – nel Ticino è l'ufficiale delle esecuzioni (art. 96 cpv. 2 LAC) – d'intervenire, sotto la vigilanza di questa Camera, nella procedura di divisione in rappresentanza dell'escusso e nel suo interesse, così come in quello del suo creditore ( cfr. art. 12, 2° periodo ODiC; sopra consid. 2; DTF 129 III 316 consid. 3; sentenza della CEF 15.2024.92 dell'8 gennaio 2025, consid. 2.3.2 e 2.4 ) . Per economia di procedura, l'intervento va ordinato direttamente dalla Camera nella sua veste di autorità di vigilanza (anche) sull'autorità ticinese ai sensi dell'art. 609 CC (sentenza 15.2023.122 del 25 settembre 2024 consid. 4.1.2). 3. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [ RS 281.35 ] ). Per questi motivi, pronuncia: 1. Nella misura in cui non è senza oggetto, l'istanza è accolta, nel senso che è fatto ordine all'Ufficiale delle esecuzioni, in qualità di autorità giusta l'art. 609 CC, d'intervenire nella divisione dell'eredità di PI 1 in rappresentanza di PI 2, nel suo interesse e in quello

dell'escutente, consegnando poi all'Ufficio d'esecuzione quanto ottenuto per conto dell'escusso. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Comunicazione: – all'Ufficiale delle esecuzioni, Lugano; – all'Ufficio di esecuzione, sede di Mendrisio, e, per il suo tramite, all'escusso, agli altri due membri della comunione ereditaria e all'escutente.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II  
presidente

Il cancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all'art. 46 cpv. 2 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.